



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 22/04/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 2008, n. 521

Modifiche delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 31/10/2007 relative alle modalità di esecuzione e di concessione degli aiuti dell'intervento compensativo previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c) della legge n. 185/92 e successive modifiche ed integrazioni, per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Credito agrario e Avversità atmosferiche, confermata dal dirigente f.f. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

La Giunta Regionale, con Deliberazione di n. 1786 del 31/10/2007, ha approvato le direttive relative alle modalità di esecuzione e di concessione degli aiuti dell'intervento compensativo previsto dall'art. 3, comma 2, lettera c) della legge 185/92 e s.m.i., per il ripristino dei danni alle strutture aziendali e per la ricostituzione delle scorte.

Le suddette direttive, al punto 4) - "Documentazione giustificativa delle spese sostenute", stabiliscono che "nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura), le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, possono essere considerate nella misura massima di euro 37.500,00 e, comunque, entro il limite del 25 % della spesa ammessa".

Con riferimento alle istanze presentate dagli imprenditori agricoli per usufruire degli interventi compensativi di cui alla citata legge, relativamente ai danni derivanti piogge alluvionali del 8/09/2003, l'Amministrazione Provinciale di Taranto ha emesso, a seguito della preventiva istruttoria, i provvedimenti di concessione degli aiuti consentendo, in tal modo, agli stessi imprenditori di poter procedere alla esecuzione dei lavori e delle opere di ripristino.

Presso la sede del Settore Agricoltura, il giorno 12/02/2008, si è svolta una riunione per discutere sulle problematiche relative all'attuazione degli interventi compensativi per i danni alle strutture derivanti dalle piogge alluvionali del 8/09/2003 avvenute in Provincia di Taranto, con riferimento anche alle interconnessioni esistenti tra l'applicazione della legge 185/92 e s.m.i e la Misura 4.22 - "Ricostruzione del patrimonio aziendale danneggiato da avversità atmosferiche" del POR Puglia 2000-2006.

Nella predetta riunione, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Taranto e dei Comuni della stessa provincia nonché delle Organizzazioni Professionali, è emersa, tra l'altro, la necessità di apportare alcune modifiche alle richiamate direttive onde consentire, in particolar modo alle imprese agricole di ridotte dimensioni, di poter più adeguatamente giustificare e, quindi, veder

riconosciute le spese, nell'ambito dei cosiddetti "contributi in natura", per i lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi anche con l'ausilio delle macchine ed attrezzature aziendali.

Detta necessità di modifica è connessa, in particolare, alla eliminazione del limite del 25% della spesa ammessa per i cosiddetti "contributi in natura", in quanto detto limite risulterebbe estremamente penalizzante per le piccole imprese agricole. Infatti dette imprese hanno proceduto alla esecuzione di gran parte dei lavori e delle opere di ripristino essenzialmente con l'utilizzo della manodopera (dello stesso imprenditore e familiari conviventi) e delle macchine e attrezzature disponibili in azienda.

Per quanto sopra riferito, si ritiene necessario approvare le modifiche all'ultimo capoverso del punto 4) - "Documentazione giustificativa delle spese sostenute" delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Regionale di n. 1786 del 31/10/2007, così come di seguito riportato:

"Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura), le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, ivi compresi i costi per l'utilizzo delle macchine ed attrezzature aziendali, possono essere considerate nella misura massima di euro 637.500,00 a condizione che":

Le suddette situazioni sono da considerarsi estensibili a tutte le aziende ricadenti nel territorio regionale che hanno subito danni alle strutture aziendali da eventi atmosferici e, quindi, per tutte le Amministrazioni Provinciali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera a) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di approvare le modifiche di seguito riportate relative all'ultimo capoverso del punto 4) - "Documentazione giustificativa delle spese sostenute" delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta Regionale l.r. 1786 del 31/10/2007:

"Nel caso di lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo e/o dai suoi familiari conviventi, con

prestazione lavorativa volontaria non retribuita (cosiddetti contributi in natura), le voci di spesa relative esclusivamente ad interventi di carattere agronomico, ivi compresi i costi per l'utilizzo delle macchine ed attrezzature aziendali, possono essere considerate nella misura massima di euro 37.500,00 a condizione che:";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi della lettera a) dell'art. 6, della L.R. n. 13 del 12/04/1994;

- di stabilire che le predette direttive entrino in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.P.;

- di incaricare l'Ufficio Credito Agrario ed Avversità Atmosferiche dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari di notificare il presente atto alle Amministrazioni Provinciali delegate dalla L.R. n. 24/90 nelle funzioni amministrative in materia di avversità atmosferiche, affinché le stesse ne tengano conto ai fini dell'applicazione delle norme stabilite dalla legge 185/92 e s.m.i. nelle attività di istruttoria e di accertamento di regolare esecuzione delle istanze presentate dalle aziende danneggiate dagli eventi avversi, nonché ai fini delle liquidazioni degli aiuti agli aventi diritto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola